



Estratto

**ELR****European Legal Roots**

The International Network of Legal History and Comparative Law

## COMITATO SCIENTIFICO E DI REFERAGGIO INTERNAZIONALE

ILIAS N. ARNAOUTOGLOU (Atene) – PATRICIO CARVAJAL (Santiago) – ALESSANDRO CORBINO (Catania)  
ADAM CZARNOTA (Sydney) – FEDERICO R. FERNANDEZ DE BUJAN (Madrid)  
PETER GRÖSCHLER (Mainz) – JUAN CARLOS GHIRARDI (Còrdoba) - NADI GÜNAL (Ankara) – GABOR HAMZA (Budapest)  
MARIT HALVORSEN (Oslo) – EVELYN HÖBENREICH (Graz) – MICHAEL H. HOEFELICH (Lawrence)  
DENNIS KEHOE (New Orleans) – LEONID KOFANOV (Moscow) – MATS KUMLIEN (Uppsala)  
MARJU LUTS–SOOAK (Tartu) – THOMAS A.J. MCGINN (Nashville) – DAG MICHALSEN (Oslo)  
MARKO PETRAK (Zagreb) – DITLEV TAMM (Copenaghen) – KONSTANTIN TANEV (Sofia)  
PHILIP J. THOMAS (Pretoria) – KAIUS TUORI (Helsinki) – WITOLD WOŁODKIEWICZ (Warsaw)  
TAMMO WALLINGA (Rotterdam) – DAVID V. WILLIAMS (Auckland)

## COMITATO SCIENTIFICO – EDITORIALE

FRANCESCO ARCARIA (Catania) – ANTONIO BANFI (BERGAMO) – FILIPPO BRIGUGLIO (Bologna)  
LUCETTA DESANTI (Ferrara) – PATRIZIA GIUNTI (Firenze) – XUE JUN (Peking)  
FRANCESCA LAMBERTI (Lecce) – PAOLA LAMBRINI (Padova) – LAURETTA MAGANZANI (Milano) – CARLA MASI (Napoli)  
MARIA MICELI (Palermo) – MASSIMO MIGLIETTA (Trento) – FRANCESCO MILAZZO (Catania)  
CAPUCINE NEMO–PECKELMAN (Paris) – ISABELLA PIRO (Catanzaro) – THOMAS A.J. MCGINN (Nashville)  
GIUNIO RIZZELLI (Foggia) - FREDERICK VERVAET (Melbourne)

## SEGRETERIA SCIENTIFICA

STEFANO BARBATI – GIUSEPPE DI DONATO – TOMMASO BEGGIO – SALVATORE ANTONIO CRISTALDI  
PAOLO LEPORE – PAOLO MARRA – ANTONINO MILAZZO – ELVIRA QUADRATO – PAOLA SANTINI  
FRANCESCO ALBERTO SANTULLI – ENRICO SCIANDRELLO – FRANCESCA SILVIA SCOTTI – ALESSIA SPINA  
COORDINATORI: FEDERICA DE IULIIS – ROBERTO SCEVOLA – SALVATORE MARINO

## DIREZIONE

ERNEST METZGER (Glasgow) – MICHAEL PEACHIN (New York)  
SALVO RANDAZZO (Bari/Catania) Direttore Responsabile

ELR – European Legal Roots – The International Network of Legal Historians

<http://europeanlegalroots.weebly.com> – email: [europeanlegalroots@gmail.com](mailto:europeanlegalroots@gmail.com)Autorizzazione Tribunale di Catania pubblicazione *online* e cartacea n. 14 del 13–4–2012 – Tutti i diritti riservati

## 2nd Winter School 'Ius Civile Europaeum'

### Pena privata e risarcimento del danno

Padova, 20 – 24 febbraio 2017

Maria Federica Merotto

Dal 20 al 24 febbraio 2017, a Padova, presso il Palazzo del Bo, si è svolta la seconda edizione della Winter School 'Ius Civile Europaeum', quest'anno intitolata "*Pena privata e risarcimento del danno*".

Ad aprire i lavori, alle ore 10.00, è stata la relazione "*Tipi di responsabilità e risarcimento del danno. Un inquadramento generale*" di Luigi Garofalo (Università di Padova) il quale, dopo aver messo a fuoco i punti essenziali della vicenda obbligatoria, si è soffermato sul versante della responsabilità sottolineando l'inadeguatezza nell'utilizzo di criteri di giudizio fissi, qual è quello dell'art. 1218 cod. civ., per valutare l'imputabilità dell'inadempimento. La questione andrebbe infatti più correttamente posta in termini di 'sopportazione del rischio', così come facevano i giuristi romani che si basavano sul criterio dell'*utilitas contrahentium*, valutando caso per caso la responsabilità del debitore per dolo, colpa o custodia; approccio, questo, che sarebbe particolarmente auspicabile per meglio modulare il 'minor rigore' prescritto dal legislatore come criterio di responsabilità nei contratti gratuiti. Ancora, la duttilità del sistema giuridico romano è stata enfatizzata ponendosi mente al passaggio del *periculum* nella compravendita, problema che il diritto romano impostava in termini diversi rispetto al diritto odierno. In particolare, gli antichi giureconsulti, consci della scissione temporale tra conclusione del contratto e negozio traslativo del *dominium* sulla *res*, avevano individuato più di una soluzione al problema dell'allocazione del rischio, compresa quella di porlo in capo al venditore.

La parola è passata a Paola Lambrini (Università di Padova) con un intervento intitolato "*La sistematica del codice civile italiano in materia di responsabili-*

tà". La relatrice ha voluto ridimensionare la diversità dogmatica tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sicuramente differenziate quanto ai termini prescrizionali, ma accomunate dalla disciplina degli aspetti generali concernenti la responsabilità (artt. 1218 cod. civ. ss.). La stessa struttura del codice civile, infatti, suggerisce che le due discipline siano state concepite unitariamente, in modo tale che ne sia consentito il concorso in via alternativa o concorrente. Il fatto illecito è peraltro individuato dall'art. 1173 cod. civ. come fonte dell'obbligazione, il che sottolinea che si tratta di un vincolo primario e originario, non certo sostitutivo di un precedente rapporto rimasto inadempito.

Con una comunicazione su "*La pena privata*", Cristiano Cicero (Università di Cagliari) ha inaugurato la seconda giornata, portando all'attenzione la questione della compatibilità, con il nostro ordinamento, di una pena privata tesa alla retribuzione di un illecito e non già alla riparazione di un danno (dalla cui prova, perciò, si potrebbe finanche prescindere). Farebbe propendere per la soluzione positiva una ricostruzione dei principi dell'ordinamento italiano che tenga conto della finalità anche sanzionatoria – e, perciò, riconducibile alla pena privata – di istituti quali la caparra, la clausola penale, la responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., la mancata ripetizione delle rate pagate prevista dall'art. 1526, co. 2, cod. civ. Alla luce di tale notazione, la Suprema Corte, da ultimo investita della questione della compatibilità dei danni punitivi con il nostro ordinamento con ordinanza del 16 maggio 2016, n. 9978, potrebbe giungere a un verdetto positivo, e ciò a maggior ragione se si tiene conto dell'evoluzione in atto che riguarda il concetto di ordine pubblico, concetto che, oggi, appare destinato ad essere ricalibrato tenendo conto anche dell'ordine pubblico internazionale.

Ha poi preso la parola Johannes Michael Rainer (Università di Salzburg) che, nella sua relazione "*Pena e risarcimento nel diritto privato europeo*", ha considerato, in chiave comparatistica, la nozione di pena privata. Si tratta di un concetto modellato dal 'Common Law' nelle due distinte forme di 'exemplary damages' e 'aggravated damages' ma estraneo al sistema tedesco, ove è stata accolta l'idea di Savigny in merito al risarcimento del danno come un sistema che deve rimanere estraneo ad ogni logica punitiva e general-preventiva. Nell'ordinamento austriaco, viene riconosciuta la rilevanza dell'interesse soggettivo dell'offeso nel calcolo dei danni morali e vi è una considerazione molto più attenta al comportamento colpevole del convenuto, ciò che si riflette in un'ampia libertà concessa ai giudici nella liquidazione dei danni, soprattutto

nell'ambito del risarcimento del danno morale ('Schmerzensgeld'). La dottrina austriaca, tuttavia, pare ostile al riconoscimento dei 'punitive damages', nonostante gli effetti deterrenti che essi potrebbero senz'altro produrre, con esiti particolarmente apprezzabili nelle transazioni tra potenti società e singoli consumatori.

Nel pomeriggio, Marco De Cristofaro (Università di Padova) ha presieduto la tavola rotonda in tema di "*Danni punitivi: tradizione storica e ordinamenti attuali*", presentando le criticità sollevate finora dalla giurisprudenza di legittimità per affermare la contrarietà all'ordine pubblico di sentenze straniere che condannano ai danni punitivi, con l'auspicio di una prossima ricomprensione dei 'punitive damages' in un più ampio concetto di ordine pubblico, ormai da enuclearsi alla luce del contesto internazionale.

A seguire, Francesca Benatti (Università di Padova), dopo aver rimarcato la compatibilità dei danni punitivi con un concetto ampio di ordine pubblico internazionale, ha altresì evidenziato l'esigenza di muoversi sempre in un'ottica di bilanciamento tra le esigenze di deterrenza connaturate a tali rimedi e il rischio di un eccesso di discrezionalità giurisdizionale. Avendo a mente il modello statunitense, è stata poi posta in luce un'ulteriore funzione che potrebbero svolgere i danni punitivi, ossia quella di stimolare le parti offese a promuovere il giudizio in quei sistemi – come quello statunitense, appunto – estranei al principio della compensazione delle spese processuali o della soccombenza.

Portando l'attenzione sull'esperienza giuridica romana, Silvia Viaro (Università di Padova) ha enfatizzato la duplice natura risarcitoria e sanzionatoria insita nella pena dei *delicta* al fine di dimostrare che il diritto romano non conobbe un danno punitivo, ma piuttosto una punizione che potesse svolgere anche la funzione di risarcimento. I margini di sovrapposibilità delle due logiche – compensativa e retributiva – si scorgono se si pensa all'evoluzione tendente a considerare anche la componente risarcitoria in merito al *membrum ruptum*, quando si iniziò, già in epoca arcaica, a dare rilevanza al *pactum* tra *reus* e offeso al fine di evitare la pena del taglione. Ma il punto di svolta fu segnato dalla possibilità di evitare la condanna concessa a quanti fossero stati convenuti con un'azione pretoria penale, come ad esempio l'*actio quod metus causa*, ove l'avvenuta reintegrazione dell'offeso riusciva ad elidere la logica afflittiva che avrebbe orientato la condanna.

Con l'intervento di Mauro Grondona (Università di Genova) si è tornati a discutere sulla compatibilità dei danni punitivi con l'ordine pubblico, problema sottoposto all'attenzione delle Sezioni Unite con l'ordinanza del 16 maggio

2016, n. 9978. Per la Sezione remittente, chiamata a pronunciarsi sulla riconoscibilità ex art. 64, l. 31 maggio 1995, n. 218 di una sentenza statunitense che condannava il soccombente a corrispondere danni punitivi, il presupposto della conformità all'ordine pubblico dovrebbe essere verificato alla luce di un più ampio novero di principi fondamentali su cui è imperniata la comunità internazionale, e non già sui principi del solo ordinamento interno. Pregevole esito di tale apertura sarebbe un arricchimento degli strumenti di difesa a disposizione del danneggiato.

Sempre rimanendo sul versante del diritto vivente, Matteo Dellacasa (Università di Pavia) ha chiuso il dibattito precisando il pensiero della Consulta in merito alla compatibilità dei danni punitivi con i principi contenuti nella Costituzione, sottolineando la non sempre necessaria corrispondenza tra ordine pubblico e dettato costituzionale: anche se non espressi dalla Carta costituzionale, taluni principi meritano ugualmente di essere considerati fondamentali, come ad esempio la riparazione integrale del danno e il divieto di arricchimento ingiustificato; ciò consentirebbe di accogliere nell'ordinamento italiano sentenze che comminino 'punitive damages'.

Sebastian Lohsse (Università di Münster) ha tenuto la prima relazione della terza giornata. Parlando dei "*Grundlagen der Vertragsstrafe im römischen Recht*", lo studioso ha individuato tre differenti modelli con cui veniva in rilievo la pena privata nell'esperienza giuridica romana. Principale strumento per ottenere la condanna alla somma prevista in una *stipulatio poenae* annessa a un'altra *stipulatio* (qualificabile come principale) ovvero a un diverso contratto era l'*actio ex stipulatu*, pur essendo concesso ai privati di prevedere conseguenze afflittive per il debitore inadempiente anche in un patto aggiunto al contratto *ex fide bona*; in tale ultimo caso, la clausola penale sarebbe stata rilevabile in giudizio con l'azione contrattuale. Chiariti i possibili profili sanzionatori del risarcimento giusromanistico, l'attenzione è passata al rapporto tra la prestazione principale e la penale: posta l'ipotizzabilità di un cumulo delle due pretese, nelle fonti si registrano opinioni difformi, come quella di Giuliano che, in l. 3 *ad Urs. Fer. D. 19.1.28*, afferma l'incompatibilità del cumulo con la natura dei giudizi di buona fede, nei quali è richiesta una scelta del creditore in merito al rimedio da azionare. Diversa ancora è la regola espressa da Paolo il quale, con riferimento a un *iudicium stricti iuris* nascente *ex stipulatu*, consente all'attore di chiedere soltanto la somma promessa a titolo di sanzione ove prestazione e pena fossero state previste in un'unica *stipulatio* (Paul. 74 *ad ed. D. 44.7.44.5*).

La sessione mattutina ha visto poi il contributo di Paola Ziliotto (Università di Udine) con un approfondimento su “*Funzione consolatoria e funzione afflittiva del risarcimento del danno non patrimoniale: le origini di una polivalenza*”. In particolare, partendo dai parametri utilizzati dal giudice nella valutazione equitativa della lesione di un interesse non patrimoniale, la relatrice ha sottolineato che il parametro dell’elemento soggettivo dell’autore del danno svela una funzione afflittiva; funzione, peraltro, da sempre connessa all’art. 2059 cod. civ. (soprattutto se si pensa che, per lungo tempo, le uniche ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile erano quelle scaturenti da reato) e preminente anche nel settore dei cd. illeciti endofamiliari, risarcibili a partire dagli anni ’70 a seguito di violazioni di doveri derivanti dal rapporto parentale. Spostando l’attenzione sul diritto romano, ove la sanzione per i *delicta* aveva carattere anzitutto punitivo e non risarcitorio, si è evidenziato come alcune azioni penali romane fossero dirette a punire anche danni di matrice non patrimoniale, come l’*actio iniuriarum aestimatoria*, dichiaratamente diretta a realizzare una vendetta contro colui che avesse tenuto il comportamento delittuoso lesivo dell’interesse non patrimoniale. Infine, notando che le *formulae* di queste azioni erano accomunate da una *condemnatio* concepita in *bonum et aequum*, l’intervento si è concluso ponendo mente al fatto che la matrice equitativa della determinazione da parte del giudice della lesione di un interesse non patrimoniale rappresenta l’accidente storico grazie al quale – in termini opposti rispetto a come si presenta la questione nel diritto odierno – la pretesa compensativa del danno, già presente nelle azioni reipersecutorie, è venuta a svilupparsi anche nel sistema dei *delicta* privati romani.

La seduta pomeridiana ha preso il via con “*Penalties and contractual liability*”, relazione tenuta da Wojciech Dajczak (Università di Poznan) e incentrata sul tema della legittimità della clausola penale quale strumento in grado, da un lato, di consentire alle parti di prevedere una sanzione per il caso di mancata esecuzione dell’obbligazione, dall’altro, di armonizzarsi con la teoria generale degli effetti dell’inadempimento contrattuale. Quanto al primo aspetto, dal punto di vista della psicologia comportamentale, le cd. ‘penalty clauses’ non sempre consentono di mantenere improntato all’equità il rapporto contrattuale, poiché spesso la parte promittente potrebbe soffrire di una razionalità compromessa, non essendo essa consapevole della libertà di disporre dei propri diritti ovvero versando in stato d’incapacità naturale. In merito al secondo profilo, il relatore ha evidenziato le funzioni assolte dalle stipulazioni penali romane evidenziandone le caratteristiche che ne legittimavano l’inclusione nello *ius civile*: con una

*stipulatio poenae* il *civis*, oltre ad assicurare in via generale l'adempimento dell'obbligazione principale, avrebbe potuto rinforzare le garanzie del pagamento soprattutto in caso di transazioni ad alto rischio di inadempimento piuttosto che tutelare uno specifico interesse di natura non pecuniaria. In questo contesto, il rigido formalismo della *stipulatio* fungeva da garanzia nei confronti di potenziali risvolti negativi di un eccessivo rafforzamento della responsabilità civile. Riagganciandosi a quanto detto in apertura, il relatore ha dunque concluso sottolineando come la strada del formalismo potrebbe essere ripercorsa oggi per arginare il rischio di difetti cognitivi del debitore promittente.

La sessione è ripresa l'indomani con l'intervento di Johannes Platschek (Università di Monaco) "*Sull'actio de dolo*". Prestando specifica attenzione a un frammento in cui, nel caso di un'uccisione di uno schiavo promesso in una *stipulatio*, il creditore avrebbe potuto agire con *actio doli* contro l'uccisore, nei cui confronti, invece, il debitore-proprietario dello schiavo non avrebbe potuto agire ex lege *Aquila* (Paul. 11 ad ed. D. 4.3.18.5), il relatore si è soffermato sul concetto di dolo ricompreso nel rimedio pretorio. In particolare, con riferimento al requisito della sussidiarietà, la concorrenza tra azioni di cui si ha testimonianza nel passo desta alcune perplessità: basti pensare che l'uccisore, probabilmente ignaro dell'esistenza di una *stipulatio*, se convenuto con *actio doli*, pur subendo la pesante sanzione dell'*infamia* (comunque evitabile riuscendo a farsi rappresentare in giudizio da un *procurator*), non avrebbe sopportato la condanna al *duplum* prevista dalla *lex Aquilia* per l'*infinitio*. Non si potrebbe comunque escludere una qualche compenetrazione tra i due rimedi, per lo meno quanto alla parametrizzazione della condanna, di talché il danno subito dal danneggiato fosse liquidato in egual misura a seguito dell'esperimento di entrambe le azioni. Rimane, infine, che il *dolus praesens* del convenuto, rifiutatosi di risarcire spontaneamente il danno da lui arrecato e non sanzionabile *iure civili*, non poteva essere assunto a presupposto dell'*actio de dolo*, e ciò a maggior ragione se si considera l'assenza di fonti che ricollegano conseguenze sanzionatorie alla condotta scorretta tenuta dal convenuto *in iure*. Del resto, diversamente argomentando, di dolo presente si potrebbe discutere ogniqualvolta una parte, invocando il *ius civile*, resistesse in giudizio incurante delle conseguenze inique dell'applicazione dello stesso *ius civile* al caso concreto.

Nel pomeriggio, con una comunicazione intitolata "*Danno al patrimonio?*", Marcello Maggiolo (Università di Padova) si è soffermato sui profili dogmatici della possibile esistenza di un diritto sul patrimonio e sulla corrispondente risar-



cibilità – ammessa dal diritto vivente in un’ottica per lo più sanzionatoria di tutti quei comportamenti finalizzati a far ottenere, in capo al danneggiante, un fraudolento arricchimento – del danno meramente patrimoniale. Secondo una prima ricostruzione, la responsabilità meramente patrimoniale potrebbe essere inquadrata nella disciplina dell’art. 1218 cod. civ., e ciò partendo dalla teorica dell’obbligazione senza doveri primari di prestazione, costruzione che ammette la nascita di rapporti obbligatori tra soggetti non originariamente identificabili. Un simile costrutto teorico, tuttavia, comporterebbe alcuni punti d’incoerenza sistematica, poiché l’assenza di rapporto originario tra i due soggetti del rapporto obbligatorio evoca lo schema tipico della responsabilità extracontrattuale, ove il danno costituisce il momento genetico del rapporto fra due passanti. Non minori, peraltro, sarebbero le incongruenze registrabili aderendo alle teorie che annoverano ‘il patrimonio’ tra i valori alla base della soddisfazione dell’interesse costituzionale della priorità della persona: parlare di un ‘diritto al patrimonio’ significherebbe infatti giungere a una paradossale trasformazione del patrimonio stesso in un valore non patrimoniale, vale a dire in uno strumento per realizzare la dignità umana. È dunque da prediligere un inquadramento aquiliano del risarcimento del danno al patrimonio, individuando l’ingiustizia a partire dalla natura di norma primaria dell’art. 2043 cod. civ. e notando come la stessa violazione del *neminem laedere*, in assenza di cause di giustificazione, può ingenerare un danno risarcibile.

Infine, Tiziana J. Chiusi (Università di Saarbrücken) ha parlato di “*Azione negatoria e responsabilità nei recenti orientamenti della giurisprudenza tedesca*”, soffermandosi sul § 1004 BGB, che consente al proprietario di agire per far cessare le turbative al proprio bene. La relatrice ha sottolineato come la disposizione, pur consentendo al proprietario di far cessare la molestia, non consente la rimessione in pristino della proprietà. L’esclusione di un simile effetto risarcitorio, dovuta all’assenza dell’elemento soggettivo, è stata tuttavia superata dalla giurisprudenza, che ha talvolta disposto che il proprietario sia rimesso nel normale uso della cosa, in tal modo riconoscendo al rimedio negatorio anche effetti *lato sensu* riparatori. In particolare, tramite l’estensione analogica del § 906.II.2 BGB, che attribuisce al proprietario del fondo tenuto a tollerare immissioni di lieve entità (e ciò in base al principio dei buoni rapporti di vicinato) il diritto ad un congruo compenso monetario da parte del possessore dell’altro fondo, la Corte Suprema tedesca ha di recente concesso al titolare di un fondo pregiudicato da continue turbative il diritto all’indennizzo, e ciò per non lasciare priva di tutela una situazione non riconducibile alla responsabilità aquiliana per via

dell'assenza di colpa del titolare del fondo che crea pregiudizio; in tal modo, i soggetti interessati potrebbero rivalersi sulla compagnia assicuratrice. Senonché, così facendo, si corre il rischio di 'uscire' dal sistema chiuso della responsabilità aquiliana che caratterizza l'ordinamento tedesco: sebbene, infatti, la giurisprudenza non parli mai di risarcimento (sarebbe infatti dogmaticamente insostenibile), bensì di 'indennizzo fondato sul principio dei buoni rapporti di vicinato', l'indennizzo di cui si tratta mira a garantire al proprietario perturbato la rimessione in pristino, così assolvendo a una funzione risarcitoria pur in assenza di colpa. Tale orientamento, secondo la ricostruzione critica della relatrice, si fonda sulla dimenticanza che, in ossequio a un principio di buon senso, alcuni danni, in quanto dipendenti dalla comune alea, non dovrebbero proprio essere indennizzati.

L'intervento di Pascal Pichonnaz (Università di Fribourg) dal titolo "*Damnum circa rem - damnum extra rem: le basi della prevedibilità del danno*" ha aperto l'ultimo giorno di lavori. Soffermandosi sulle diverse prospettive emerse nell'ambito del diritto romano in tema di determinazione dell'ammontare risarcitorio, lo studioso ha sottolineato come il criterio generale, consistente nella limitazione delle pretese attoree al solo danno emergente, non valesse ove il venditore avesse tenuto un comportamento doloso: ad esempio, se il venditore avesse consegnato una cosa viziata nella consapevolezza dei vizi, egli avrebbe dovuto risarcire anche i danni consequenziali, il che rimanda alla nozione, enucleata in epoca medievale, di danno *extra rem*. In seguito, con la costituzione di Giustiniano riportata in C. 7.47.1.1, viene stabilito l'ammontare massimo della somma risarcibile nel doppio della quantità pattuita. In tal modo, si mantiene come parametro il valore della *res*, mentre non si attribuisce rilevanza all'interesse effettivo che il contraente rimasto insoddisfatto avrebbe potuto ricavare dal corretto adempimento del contratto. Rimane, comunque, che nel diritto romano non appare *ictu oculi* il principio della prevedibilità del danno, principio invece individuato nei testi romani dall'indagine profonda – e, invero, in parte agevolata dal successivo pensiero di Grozio – attuata da Pothier. E infatti, nel '*Traité des obligations*', l'oggetto della promessa circoscrive l'ambito dell'obbligazione nel senso che le parti, attraverso l'accordo, s'intende che abbiano deciso di impegnarsi soltanto nei limiti delle conseguenze prevedibili della mancata esecuzione del negozio. Resta salva, in ogni caso, la regola per cui, in caso di dolo del debitore, si considera superato il parametro della prevedibilità in favore di una condanna alla rifusione totale di tutti i danni subiti dal creditore.

La relazione di Federico Fernández de Bujan (UNED di Madrid) *“Danno risarcibile nell’ordinamento spagnolo e principi generali del diritto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”* ha chiuso l’ultima giornata della Winter School. Dopo una panoramica sul concetto giuridico di danno risarcibile in Spagna, il relatore ha proposto una riflessione sull’inquadramento dogmatico del risarcimento e sul danno morale, categoria sconosciuta dal Código civil e introdotta, ad opera della giurisprudenza, grazie a un’interpretazione analogica delle norme penalistiche. Di seguito, l’attenzione è passata al principio del risarcimento integrale del danno sotto il profilo dei criteri utilizzati per valutarne la concretizzazione e delle eccezioni che ne limitano l’applicazione. Trasferendosi sul piano del diritto comunitario, la relazione è continuata con un approfondimento su alcune pronunce della Corte di Lussemburgo nelle quali compaiono citazioni di alcuni frammenti del *Corpus* giustiniano a sostegno delle decisioni emesse dalla Corte, ciò che testimonia un apprezzabile sforzo di rintracciare i fondamenti romanistici dei principi generali del diritto comuni agli Stati membri.

La Conclusione dei lavori è spettata a Luigi Garofalo il quale, dopo aver ripercorso gli snodi fondamentali delle discussioni dei giorni precedenti e dopo aver evidenziato tanto gli elementi emersi a favore della compatibilità dei danni puntivi con i principi dell’ordinamento italiano e comunitario, quanto le criticità che potrebbero conseguire a una tale innovazione, ha espresso l’auspicio di una terza edizione della Winter School.

mariafederica.merotto@univr.it